

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1998

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248,
recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario,
nonchè di sostegno al reddito

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il termine fissato dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, già prorogato dall'articolo 59, comma 37, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo agli adempimenti degli obblighi di comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro in caso di lavoro straordinario compreso tra le 40 e 48 ore settimanali, è scaduto il 19 luglio 1998, senza che a tale data sia intervenuta la disciplina in materia di tempi di lavoro, in riferimento alla cui definizione il medesimo termine era stato preordinato.

Pertanto, in attesa che dopo la pausa estiva, con la ripresa dell'attività parlamentare, possa essere definita una compiuta regolamentazione della materia, anche alla luce delle iniziative normative sui tempi di lavoro, si rende indispensabile, nell'immediato, al fine di fornire il necessario quadro di certezza operativa, un ulteriore, breve diffe-

rimento del predetto termine, di durata sostanzialmente coincidente con l'efficacia del presente provvedimento (articolo 1).

Con l'articolo 2 si provvede a prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria che abbiano già usufruito del trattamento di cassa integrazione per il periodo previsto dalla normativa vigente. La disposizione interessa in modo particolare i dipendenti della Nuova Cartiera di Arbatax per i quali il trattamento di cassa integrazione è scaduto il 10 luglio 1998.

Poichè è in corso un procedimento di vendita dello stabilimento, si rende necessario concedere una breve proroga semestrale che consentirà la definizione del medesimo procedimento senza pregiudicare i diritti e le aspettative dei lavoratori interessati.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2 dispone la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente i lavoratori dipendenti dalle imprese in amministrazione straordinaria che abbiano già usufruito del trattamento di cassa integrazione per i periodi previsti dalla normativa vigente.

Trattasi di situazioni straordinarie e di emergenza che dovranno essere attuate specificamente su iniziativa della aziende interessate.

A tale riguardo, la disposizione legislativa in oggetto stabilisce quindi che l'intervento dovrà essere contenuto in un tetto di spesa, stabilito in lire 1.300.000.000.

La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo per l'occupazione che presenta le occorrenti disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248 , recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonchè di sostegno al reddito

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per regolare la materia degli adempimenti dei datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, inerenti gli obblighi di comunicazione del superamento dell'orario normale di lavoro, in attesa della definizione di un compiuto intervento normativo in materia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sostegno al reddito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario)

1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2.

(Misure di sostegno al reddito)

1. Sono prorogati per ulteriori sei mesi, a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di lire 1.300.000.000 ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

